



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 6 febbraio 2024

NEWS DEL GIORNO

Forniti chiarimenti circa le novità del codice disciplinare CCNL Istruzione e ricerca
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Fornite indicazioni circa l'accordo di sicurezza sociale Italia – Rep. Moldova
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Sisma 2016/2017: ammissione alla riduzione dei premi Inail
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Natura meramente riparatoria per realizzarsi il rimborso spese
di Redazione



Forniti chiarimenti circa le novità del codice disciplinare CCNL Istruzione e ricerca

di **Redazione**

L'Inail, con [circolare 2 febbraio 2024, n. 5](#), ha fornito chiarimenti in merito al codice disciplinare relativamente al personale dei livelli e per i ricercatori del CCNL comparto Istruzione e ricerca.

La circolare in questione trae spunto dal rinnovo del contratto collettivo per il triennio 2019 – 2021 relativo al personale delle aree del comparto Istruzione e ricerca, con particolare riferimento al nuovo Codice disciplinare di cui all'Allegato 1.

Viene ricordato come il citato codice disciplinare si applichi nei confronti del personale con rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato), destinatario del CCNL in trattazione.

La circolare passa in rassegna le novità rispetto al previgente apparato, andando ad elencare ad esempio il tassativo rispetto delle previsioni in tema di lavoro a distanza (Titolo III del CCNL), con parificazione a mancanze disciplinari rispetto a comportamenti in tal senso contrari, nonché la rimodulazione della tipologia di conseguenze sanzionatorie in relazione a specifiche mancanze.

Viene poi ribadito l'iter del procedimento disciplinare in senso stretto, con declinazione delle figure a vario titolo coinvolte (Responsabile della struttura per violazioni che comportano il solo rimprovero verbale, Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane se la sanzione è superiore al rimprovero verbale, ferma restando la possibilità per il Responsabile della struttura di poter procedere alla sospensione cautelare in costanza di svolgimento del procedimento disciplinare stesso).

Master di specializzazione

Contenzioso del lavoro

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Fornite indicazioni circa l'accordo di sicurezza sociale Italia – Rep. Moldova

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare 2 febbraio 2024, n. 28](#), fornisce chiarimenti procedurali in merito alle previsioni contenute nell'accordo bilaterale di sicurezza sociale siglato tra Italia e Repubblica Moldova.

La circolare ripercorre le disposizioni contenute nell'accordo siglato tra i due Paesi in data 18 giugno 2021, ratificato nel nostro territorio con Legge 94/2023, e vigente dal 1° dicembre 2023.

La circolare passa, quindi, in rassegna anzitutto il concetto di residenza e di dimora, differentemente declinato dalla legislazione nazionale di ciascuno dei due Stati.

Viene poi specificata la competenza della Cassa Nazionale delle Associazioni Sociali (CNAS) per quanto concerne il riconoscimento del diritto alle prestazioni ed annessi pagamenti nella Repubblica Moldova.

Uno dei passaggi principali è dato dalla mancata previsione dell'istituto della totalizzazione per i periodi assicurativi a fini pensionistici.

Altro aspetto molto importante è dato dalla regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi in tema di esportabilità delle prestazioni, e dell'annessa modalità di presentazione delle domande relative alle stesse prestazioni, che vanno trasmesse al Polo specializzato della direzione Inps di Perugia nel caso di soggetti residenti nella Repubblica Moldova, ovvero presso la Struttura territoriale competente rispetto a coloro che risiedono in Italia.

Le prestazioni vengono pagate secondo la valuta dello Stato erogante, indipendentemente dalla residenza del soggetto percipiente.

Master di specializzazione

Expating e lavoro italiano all'estero

Scopri di più

Sisma 2016/2017: ammissione alla riduzione dei premi Inail

di Redazione

L'Inail, con [istruzione operativa](#) del 2 febbraio 2024, fornisce i chiarimenti procedurali per fruire dell'agevolazione contributiva sui versamenti dei premi sospesi in relazione agli eventi sismici del periodo 2016/2017 rispetto all'ambito dei territori in tali circostanze colpiti, prevista dal D.L. 123/2019.

L'istruzione operativa precisa, in particolare, che per coloro che abbiano presentato apposita domanda alla propria sede Inail competente, è ammessa la richiesta di riduzione del 60 % dei premi assicurativi in precedenza sospesi (sempre in relazione agli eventi sismici sopra citati).

La proposizione di tale richiesta deve essere effettuata utilizzando la “*Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017*” accessibile dal portale Inail, ed in particolare nella sezione “*Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati*”.

Come già ricordato anche dalla circolare Inail n. 57/2023, tale misura rientra tra quelle ascrivibili al regime di aiuti *de minimis*.

Viene, poi, ricordato che l'accesso a tale misura è precluso ai datori di lavoro non residenti nei territori interessati alle date del 24.08.2016, 26.10.2016, 30.10.2016 e 18.01.2017.

Master di specializzazione

**Gestione e organizzazione dello
studio e delle risorse umane**

Scopri di più



Natura meramente riparatoria per realizzarsi il rimborso spese

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 4 dicembre 2023, n. 33735, ha stabilito che un emolumento può essere ascrivibile alla categoria del rimborso spese, eccettuato secondo la previsione legale dal computo nella base di calcolo del TFR, ove abbia natura meramente riparatoria e costituisca una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, conseguente ad una spesa che il lavoratore sopporta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, tenuto perciò a riparare la lesione subita, ed è normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa, richiesta per esigenze straordinarie, che trova fondamento in una causa autonoma rispetto a quella della retribuzione; si afferma che le erogazioni effettuate dal datore di lavoro hanno la natura di rimborso di spesa quando, non rivestendo i caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità), consistono nella reintegrazione di somme effettivamente spese dal dipendente medesimo nell'interesse dell'imprenditore e non attinenti, perciò, all'adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa, cui egli è contrattualmente tenuto.